

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 3
ERRATA CORRIGE	» 4
CONVOCAZIONI	» 4

ISTRUZIONE (VIII) e LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 28 APRILE 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente dell'VIII Commissione* ERMINI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3509, assunto come testo base, dopo aver approvato nelle precedenti sedute i primi 34 articoli del provvedimento, fatta eccezione per alcune parti rimaste temporaneamente accantonate.

Dopo interventi dei deputati: Berlinguer Luigi, Achilli, Codignola, del Presidente Ermini, del relatore per la IX Commissione, Calvetti e del Sottosegretario Caleffi, in accoglimento di un emendamento Berlinguer Luigi (è ritirato invece un emendamento Achilli, inteso a specificare l'esigenza di tener conto dello sviluppo economico regionale), è approvato il seguente articolo 34-*bis*:

ART. 34-*bis*

Nella formazione dei piani quinquennali, di cui al primo comma dell'articolo 34, devono essere previsti i necessari coordinamenti territoriali e costruttivi tra facoltà, istituti e dipartimenti.

Sulle modalità per la formazione del programma, previste dall'articolo 35, intervengono i deputati: Codignola, Caiazza, Berlinguer Luigi, Buzzi (il quale non insiste su di un emendamento presentato, unitamente ai deputati Rampa, Berté, Racchetti e De Zan, al quarto comma dell'articolo in esame, perché superato dalle modificazioni in precedenza apportate), Magri, il relatore per la IX Commissione, Calvetti (il quale non insiste su di un emendamento sostitutivo del settimo comma dell'articolo, inteso a far riferimento alle modalità da seguire per le eventuali variazioni al programma nazionale), il Presidente Ermini, nonché i Sottosegretari Caleffi e De Cocci. Sono quindi accolti alcuni emendamenti, presentati al primo comma dai deputati Codignola e dal relatore Calvetti, intesi a specificare: che il programma cui si riferisce il piano è quinquennale; a sostituire la parola « fabbisogni » con l'altra: « piani »; a sopprimere la dizione « consultiva », riferita alla Commissione speciale, il cui parere deve essere sentito per la formazione del program-

ma, nonché a prevedere, oltre ai Collegi universitari ed alle Case dello studente, anche gli altri servizi assistenziali universitari.

Sono altresì accolti alcuni emendamenti presentati rispettivamente dal deputato Codignola (inteso a stabilire che i quattro esperti, previsti tra i componenti la Commissione speciale, di cui al primo comma dell'articolo 35, debbono essere indicati dalle Associazioni nazionali dei professori universitari di ruolo, dei professori universitari incaricati, degli assistenti nonché degli studenti universitari); dal Presidente Ermini (inteso a sopprimere il settimo comma dell'articolo in esame); nonché dal deputato Berlinguer Luigi, inteso a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo. Su proposta del Presidente Ermini, è quindi accantonato il penultimo comma dell'articolo 35, al fine di rinviarlo alla sede più propria delle norme transitorie (il deputato Berlinguer Luigi, il quale aveva proposto la soppressione del citato comma, aderisce alla soluzione proposta dal Presidente).

Conseguentemente l'articolo 35 è approvato nella seguente formulazione:

ART. 35.

Il programma quinquennale è compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione nonché, per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle opere universitarie.

La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

il Direttore generale dell'istruzione universitaria;

il Presidente della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

tre Rettori di Università;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

quattro esperti indicati rispettivamente dalle Associazioni nazionali dei professori uni-

versitari di ruolo, dei professori universitari incaricati, degli assistenti universitari e degli studenti universitari.

Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione (C.I.P.E.).

Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

Per ciascun anno non possono essere destinate all'edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e a 1.000 milioni.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 33, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

Un'ampia discussione ha quindi luogo sull'articolo 36, in ordine alla scelta da effettuarsi delle aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste per l'edilizia universitaria.

Dopo interventi dei deputati: Todros, Magri, del Presidente Alessandrini, Achilli, Berlinguer Luigi, Codignola, del relatore per la IX Commissione, Calvetti, nonché dei Sottosegretari Caleffi e De' Cocci, sono accolti alcuni emendamenti presentati rispettivamente dai deputati Todros e Berlinguer Luigi al primo comma, inteso a stabilire che le aree fabbricabili sono prescelte nell'ambito dei piani regolatori secondo le indicazioni dei piani territoriali di coordinamento, ove esistano; dal deputato Achilli, inteso a stabilire che il giudizio di idoneità sulle aree prescelte deve tenere anche conto delle norme vigenti sulle procedure per le varianti dei piani regolatori; nonché dal Presidente Ermini, inteso a stabilire che fra i componenti la Commissione, cui è affidato il giudizio di idoneità sulle aree prescelte, siano previsti anche l'Assessore ai lavori pubblici del comune interessato e l'Assessore ai lavori pubblici della provincia.

E quindi approvato l'articolo 36 nella seguente formulazione:

ART. 36.

Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo sono prescelte nell'ambito dei piani regolatori secondo le indicazioni dei piani territoriali di coordinamento, ove esistano.

Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Univer-

sità, al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, e ferme restando le norme vigenti sulle procedure per le varianti ai piani regolatori, è affidato ad una Commissione, presieduta dal Rettore dell'Università e composta del Provveditore regionale alle opere pubbliche, dell'Assessore ai lavori pubblici del comune interessato, dell'Assessore ai lavori pubblici della provincia e di un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il decreto di vincolo, emesso dal Provveditore alle opere pubbliche per l'area riconosciuta idonea, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 40 dal Prefetto senza limiti di valore.

Successivamente le Commissioni riunite prendono in esame il Capo II del disegno di legge, concernente la progettazione ed esecuzione delle opere. In particolare, sulla progettazione delle opere, prevista dall'articolo 37, intervengono i deputati: Achilli, Magrì, il Presidente Alessandrini, Todros, Degan, Berlinguer Luigi, il relatore per la IX Commissione, Calvetti; quindi, su proposta del Sottosegretario De Cocci, è approvato il principio base del seguente articolo sostitutivo presentato dal deputato Achilli, con riserva di predisporre una formulazione definitiva in sede di coordinamento:

ART. 37.

Alla progettazione delle opere, le istituzioni di cui al successivo articolo 40 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi di prestazioni di liberi professionisti ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 100 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi consorzi edilizi universitari.

Qualora i progetti comportino una spesa superiore ai 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso espletato secondo le norme di bandi tipo approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello della pubblica istruzione su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli architetti e degli ingegneri.

Qualora il progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, è obbliga-

torio far precedere un concorso di primo grado, atto a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, quindi svolgere il concorso di secondo grado tra i progetti ritenuti più idonei.

I concorsi devono essere espletati improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando e l'ente banditore dovrà giudicare entro 90 giorni dalla scadenza del termine utile per la consegna dei progetti.

Sono quindi approvati senza modificazioni gli articoli 38 e 39, concernenti rispettivamente l'approvazione delle opere e l'autorizzazione all'acquisto di edifici, ai quali non risultano esser presentati emendamenti.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

GIUSTIZIA (IV)

Sottocommissione per i pareri.

VENERDÌ 28 APRILE 1967, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Amadei Leonetto; per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:
« Istituzione della provincia di Oristano »
(*Parere alla II Commissione*).

La Sottocommissione prosegue nell'esame della proposta di legge e, dopo interventi del relatore Bosisio, dei deputati Breganze, Macchiavelli, Mannironi, e del Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei Leonetto esprime parere favorevole con specifiche osservazioni agli articoli 3, 6, 7 e 8, indipendentemente dal problema di carattere costituzionale che sorge dal confronto dell'articolo 43 dello Statuto per la regione sarda con l'articolo 139 della Costituzione, essendo il problema suddetto rimesso alla valutazione della competente Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (3766) (*Parere alla II Commissione*).

La Sottocommissione prosegue nell'esame del disegno di legge e, dopo interventi del re-

latore Macchiavelli, dei deputati Breganze, Sforza, Bosisio, Mannironi, nonché dei Sottosegretari per l'interno, Amadei Leonetto e per la grazia e giustizia Misasi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame in modo da acquisire ulteriori e più specifici elementi da parte del Ministero dell'interno.

La Sottocommissione, quindi, delibera di chiedere una congrua proroga per l'espressione del parere alla II Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale » (*Approvato dal Senato*) (3577) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del relatore Mannironi la Sottocommissione rinvia l'esame per il parere, al fine di consentire al relatore stesso una valutazione approfondita di un complesso di osservazioni pervenutegli da parte di vari deputati.

Pertanto la Sottocommissione delibera di chiedere congrua proroga per l'espressione del parere alla VI Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 27 aprile 1967, nel comunicato della Commissione Affari costituzionali (I), a pagina 2, seconda colonna, ove trattasi della proposta di legge Spadola ed altri n. 3796, leggasi:

« La Commissione, quindi, su proposta del Presidente, delibera, all'unanimità, di

chiedere alla Presidenza l'assegnazione della proposta alla propria competenza *legislativa* »;

nel comunicato della Commissione Finanze e tesoro (VI), a pagina 5, prima colonna, nelle comunicazioni del Presidente, leggasi « *Disegno di legge n. 3256* » anziché « *Disegno di legge n. 3556* ».

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(VIII Istruzione e IX Lavori pubblici)

Mercoledì 3 maggio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3509) — (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

PITZALIS: Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica (2169) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Finocchiaro, per la VIII Commissione; Calvetti, per la IX Commissione.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.